

COMUNE DI TERNO D'ISOLA
(Provincia di Bergamo)

PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI
A FINI SOLIDARISTICI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale

n.6 del 04.04.2017

I. Oggetto e definizioni

Si considerano "cessioni ai fini solidaristici" le attività in cui Enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui al paragrafo III in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del d.lgs. 460/97. Ai sensi del medesimo articolo i comuni non possono chiedere alcun tributo agli Enti non commerciali.

Le attività disciplinate dal presente Piano, non essendo classificate come "attività commerciali", non sono soggette a SCIA ex articolo 19 della l. 241/90.

Sono escluse dall'applicazione del presente atto le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

- a) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'Associazione/Ente organizzatrice);
- b) qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

II. Soggetti

1. Le cessioni a fini solidaristici di cui al paragrafo I possono essere svolte esclusivamente da Enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività. L'oggetto sociale e le caratteristiche di Ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

III. Mercì oggetto di cessione

1. Le cessioni a fini solidaristici di cui al paragrafo I possono riguardare:

- prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

2. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

IV. Individuazione delle aree

- PIAZZA 7 MARTIRI;
- VIA MERCATO;
- VIA MILANO;
- VIA ROMA;

- VIA CASTEGNATE;
- VIA BRAVI;
- VIALE DELLO SPORT;
- VIA DEI VIGNALI;
- VIA CARVISI;
- VIA CASOLINI;
- PARCO DEL CAMANDELLINO;

V. Domanda per lo svolgimento dell'attività

1. Gli Enti che intendono svolgere le attività di cui al paragrafo I, devono segnalare al Comune come poter reperire la relativa documentazione, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente; tale documentazione deve necessariamente comprendere:

a) una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui al paragrafo II;

b) una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

In ottemperanza al presente comma, per quanto riguarda le specifiche di cui alla lettera a), gli Enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 241/90.

Qualora la documentazione non sia completa rimane discrezione del Comune poter chiedere integrazioni documentali motivate.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere sempre tempestivamente aggiornata a cura dell'Ente.

3. In caso di svolgimento dell'attività su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l'ente presenta al Comune, almeno 15 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico, corredata dei seguenti elementi:

- generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
- indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, determinata dal presente Piano comunale di cui all'articolo 29 bis, comma 2 della l.r. 6/2010 ;
- dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- data, orario e finalità dell'iniziativa;
- tipo di merce offerta in cessione;
- dichiarazione dell'Ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- dichiarazione dell'Ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

4. In caso di pluralità di iniziative svolte presso lo stesso Comune, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale. Il Comune fissa, nel presente Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici di cui all'articolo 29 bis, comma 2 della l.r. 6/2010, il numero massimo annuale di iniziative sul suo territorio in 50.

Qualora le domande presentate eccedano il limite massimo annuale fissato nel Piano delle cessioni solidaristiche di cui al precedente periodo, le postazioni/date disponibili sono suddivise equamente tra i soggetti richiedenti, ma sono in ogni caso preferite le domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti.

5. Il Comune verifica che il richiedente abbia le caratteristiche previste dal paragrafo II e che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino i requisiti di cui al paragrafo VI, nonché la distanza minima dagli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, e provvede ad emettere il provvedimento di concessione o di diniego della stessa.

6. In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, l'Ente presenta al Comune istanza con modalità telematica indicata dal SUAP con cui dichiara i medesimi elementi di cui al comma 3. Qualora l'Ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario. La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'evento o del primo evento in calendario. Per le domande presentate almeno 15 gg prima dell'evento l'attività potrà essere svolta, se il Comune non avrà comunicato motivi ostativi, 5 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa.

VI. Caratteristiche delle postazioni su area pubblica

1. Le postazioni su area pubblica devono essere posizionate in modo da:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il Comune percepisce introiti tributari;
- non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e dei servizi.

2. L'attività di cui al paragrafo I deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità di cui alla precedente sezione V, paragrafo 3.

3. Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E' vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. E' vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.

4. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita informativa, preventivamente trasmessa al SUAP, contenente le seguenti informazioni:

- indicazione dell'ente promotore;
- scopo perseguito con la raccolta fondi;
- la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

5. E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

VII. Occasionalità delle attività

1. Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente o ripetitivamente sulla stessa area pubblica, salvo che la stessa non costituisca l'unica area individuata nel Comune per tali attività, oppure qualora sussistano accordi tra varie organizzazioni e il Comune per l'utilizzo a rotazione della stessa postazione, ferma restando la necessità di un'equa distribuzione del numero complessivo delle iniziative tra le aree individuate per tali finalità all'interno del medesimo Comune.

2. Il Comune, sulla base delle caratteristiche del suo territorio e delle attività commerciali insediate, nell'ambito del presente Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici di cui all'articolo 29 bis, comma 2 della l.r. 6/2010 definisce che:

a) il numero massimo di iniziative di cui al paragrafo I che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale è 5

b) il numero massimo di iniziative annuale, al fine di evitare che l'avvicinarsi di soggetti diversi comporti una presenza costante nello stesso luogo è 30.

3. Al fine di promuovere l'avvicendamento di diverse tipologie di prodotti dopo due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto nella stessa area, è autorizzabile la successiva iniziativa solo qualora le merci oggetto delle cessioni a fini solidaristici appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.

4. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3 del d.lgs. 460/1997, la durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

VII. Sanzioni

1. Le attività di cui all'articolo 29 bis, comma 1, esercitate in violazione delle previsioni del piano comunale di cui all'articolo 29 bis, comma 2, comportano l'applicazione da parte dei comuni di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro, secondo quanto previsto dal piano medesimo e in base ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Riferimenti normativi:

- *Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e successive modifiche*
- *D.G.R. X/5061 del 18/04/2016 – Linee guida regionali*